

IL REGIME DEI MINIMI

La legge finanziaria 2008 disciplina, a decorrere dal 1° gennaio 2008, un regime fiscale semplificato ed agevolato (cosiddetto dei contribuenti minimi) per i soggetti la cui attività d'impresa, artistica o professionale sia riconducibile ai requisiti definiti dalla norma. Con l'entrata in vigore del regime dei contribuenti minimi viene disposta l'abrogazione dei seguenti regimi:

- regime dei contribuenti minimi in franchigia;
- regime fiscale delle attività marginali, regolate dall'art. 13 n. 388 Legge finanziaria 2003 salvo la durata di 3 anni previsti dalla legge;
- regime cosiddetto "super semplificato" per le imprese ed i lavoratori autonomi di minori dimensioni.

PRESUPPOSTI DI ADESIONE AL REGIME DEI MINIMI

Il regime dei contribuenti minimi è riservato alle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato esercenti attività di impresa, arti o professioni, che nell'anno solare precedente hanno conseguito ricavi o compensi in misura non superiore a 30.000 euro, con esclusione, nel calcolo del predetto limite, dei ricavi e i compensi derivanti dall'adeguamento agli studi di settore.

Oltre al presupposto principale ci sono altre condizioni che l'azienda deve rispettare:

- non deve aver effettuato cessioni all'esportazione;
- non deve aver sostenuto spese per lavoro dipendente o per collaboratori;
- non deve aver acquistato, anche tramite contratti di appalto e di locazione, nei tre anni precedenti a quello in entrata nel regime, beni strumentali di valore complessivo superiore a € 15.000. Il valore dei beni strumentali cui far riferimento è costituito dall'ammontare dei corrispettivi relativi alle operazioni di acquisto effettuate anche presso soggetti non titolari di partita Iva, e per i beni strumentali utilizzati sia in ambito lavorativo che non, il valore da prendere in considerazione si riduce del 50%.

Non sono compatibili con il regime dei contribuenti minimi le seguenti attività:

- agricoltura e attività connesse e pesca;
- vendita di sali e tabacchi;
- commercio di fiammiferi;
- editoria;
- gestione di servizi di telefonia pubblica;
- rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta;
- intrattenimenti, giochi;
- agenzie di viaggi;
- agriturismo;
- vendite a domicilio;
- rivendite di beni usati, di oggetti d'arte;
- agenzie di vendite all'asta di oggetti d'arte.

I soggetti che possiedono i succitati requisiti possono dal 1° gennaio 2008 iniziare ad operare in regime di contribuenti minimi senza alcun tipo di comunicazione preventiva o successiva.

Coloro invece, che iniziano un'attività d'impresa e decidono di operare come contribuenti minimi, tenendo fede ai presupposti elencati, devono comunicarlo nella dichiarazione di inizio attività.

La mancata adesione al regime di contribuente minimo può avvenire per opzione, se il contribuente decide autonomamente di conteggiare l'Iva nelle fatture, o per legge, se il contribuente non rientra nei presupposti previsti dalla legge.

Il regime dei contribuenti minimi può cessare anche a seguito di un avviso di accertamento divenuto definitivo. Anche in tal caso il regime cessa di avere applicazione dall'anno successivo a quello in cui è accertato in via definitiva il venimento di una delle condizioni.

SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI

I soggetti che applicano il regime dei contribuenti minimi sono esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento dell'Iva, sono esenti dall'imposta sulle attività produttive e di conseguenza sono esonerati dall'obbligo della dichiarazione Irap, non sono soggetti agli studi di settore e sono esonerati dall'obbligo di tenuta delle scritture contabili.

Gli adempimenti che invece risultano invariati sono l'obbligo di numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e fatture emesse, di certificazione dei corrispettivi, di integrazione della fattura nel caso di acquisti soggetti al

Vito SARACINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

regime di inversione contabile (reverse charge) e il successivo obbligo al versamento dell'imposta entro il 16 del mese successivo.

Si applica, infine ai contribuenti minimi la previsione secondo cui "i compensi in denaro per l'esercizio di arti e professioni sono riscossi esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifici ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale nonché mediante sistemi di pagamento elettronico, salvo per importi unitari inferiori a € 1000,00" fino al 30/06/2008, che scenderà ad € 500,00 dal 01/07/2008 al 30/06/2009 e dal 01/07/2009 tale limite sarà portato a € 100,00; quindi i soggetti in questione sono obbligati a tenere uno o più conti correnti bancari o postali in cui far confluire obbligatoriamente le somme riscosse nell'esercizio dell'attività e dalle quali devono essere prelevate le somme occorrenti per il pagamento delle spese.

DETERMINAZIONE DEL REDDITO D'IMPRESA E CALCOLO DELLE IMPOSTE

Il reddito d'impresa o di lavoro autonomo dei soggetti che rientrano nel regime in esame è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi o compensi percepiti nel periodo d'imposta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'attività d'impresa o dell'arte o della professione; concorrono altresì alla formazione del reddito le plusvalenze e le minusvalenze dei beni relativi all'impresa o all'esercizio dell'arte o professione.

In particolare, la norma stabilisce che l'imputazione delle spese, dei ricavi e dei compensi al periodo d'imposta deve essere effettuata sulla base del cosiddetto principio di cassa, cioè in considerazione del momento di effettiva percezione del ricavo o del compenso e di effettivo sostenimento del costo o della spesa.

Sulla base di tale principio, sia i componenti negativi che quelli positivi partecipano alla formazione del reddito nel periodo d'imposta in cui si verifica la relativa manifestazione finanziaria, indipendentemente dal fatto che la competenza economica possa essere riferita ad altri periodi d'imposta.

Analogamente, non assume alcuna rilevanza sotto il profilo fiscale l'eventuale valore attribuito alle rimanenze di merci acquistate nel corso di vigenza del regime, in quanto il costo sostenuto per l'acquisto delle stesse deve essere comunque imputato al periodo di imposta in cui avviene il relativo pagamento.

La norma prevede la deducibilità totale dei contributi previdenziali ed assistenziali del titolare e di quelli corrisposti dal titolare dell'impresa familiare per conto dei propri collaboratori, sempreché gli stessi risultino fiscalmente a carico del titolare. La deducibilità di tali contributi spetta anche con riferimento a quelli versati per conto dei collaboratori dell'impresa familiare che non risultino fiscalmente a carico, a condizione che il titolare dell'impresa non abbia esercitato la rivalsa sui propri collaboratori.

I contributi previdenziali ed assistenziali devono essere dedotti prioritariamente dal reddito d'impresa o di lavoro autonomo determinato in base al regime in esame, nei limiti in cui trovano capienza in tale reddito. L'eventuale eccedenza è deducibile dal reddito complessivo del contribuente.

Sul reddito determinato si applica un'imposta sostitutiva dei redditi e delle addizionali regionali e comunali pari al 20%; nel caso di imprese familiari l'imposta è dovuta dal titolare dell'impresa ed è calcolata sul reddito al lordo delle quote spettanti ai collaboratori.

ASPETTI SANZIONATORI

E' stato previsto un trattamento sanzionatorio aggravato nell'ipotesi di infedele indicazione dei requisiti e delle condizioni per accedere al regime. In tali ipotesi, "se il maggior reddito accertato supera del 10 per cento quello dichiarato" le misure delle sanzioni minime e massime applicabili sono aumentate del 10 per cento.

Il medesimo trattamento sanzionatorio aggravato si applica anche nelle ipotesi in cui sia stato accertato il venir meno dei requisiti per continuare ad utilizzare il regime sempre che il maggior reddito accertato superi del 10 per cento quello dichiarato.

Dott. Vito SARACINO